

Filosofia e realtà del diritto

*Studi in onore di Silvana Castignone
raccolti da Isabel Fanlo Cortés e Realino Marra*



G. Giappichelli Editore – Torino

L'ANIMALE D'AFFEZIONE NELLA
GIURISPRUDENZA ITALIANA
SUL RISARCIMENTO DEI DANNI NON PATRIMONIALI

di Paolo Donadoni

Silvana Castignone ha dedicato una parte significativa dei suoi studi scientifici al tema dei rapporti tra l'uomo e gli altri esseri viventi. Anzi, negli ultimi vent'anni questo tema costituisce una costante del suo lavoro. Se infatti negli anni Ottanta aveva introdotto la riflessione filosofico-giuridica su diritti e animali con l'antologia dal titolo esemplificativo *I diritti degli animali*¹, tema che a metà degli anni Novanta aveva poi sistematizzato nel libro *Nuovi diritti e nuovi soggetti*², e con l'inizio del nuovo millennio è stata uno dei primi autori ad argomentare, in una serie di articoli, l'estendibilità del danno non patrimoniale (a prescindere dalla strutturazione interna di questa categoria di danno) al padrone nell'ipotesi di uccisione dolosa o colposa del suo animale d'affezione³.

In questo scritto intendo soffermarmi su quest'ultimo aspetto, per un breve aggiornamento giurisprudenziale della casistica italiana.

1. *Premessa: l'animale d'affezione*

Allorché ci si riferisce al cosiddetto *pet* (vocabolo anglosassone italianizzato tramite le locuzioni "animale d'affezione" o "animale da compagnia") si intende individuare, in prima approssimazione, quell'animale domestico (cani e gatti, anzitutto) con cui il padrone umano stabilisce un rapporto continuativo di convivenza fisica e affettiva. Sotto questo profilo, da un'osservazione empirica del fenomeno emergono alcuni tratti salienti: la cura, la convivenza quotidiana con il

¹ S. CASTIGNONE (a cura di), *I diritti degli animali*, Bologna, Il Mulino, 1985.

² S. CASTIGNONE, *Nuovi diritti e nuovi soggetti*, Genova, Ecig, 1996.

³ Cfr., ad es., S. CASTIGNONE, *Il danno esistenziale per la morte dell'animale d'affezione*, in P. CENDON-P. ZIVIZ (a cura di), *Il danno esistenziale*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 275; S. CASTIGNONE, *Il "diritto all'affetto"*, in A. MANNUCCI-M. TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 127; S. CASTIGNONE, *L'uccisione dell'animale d'affezione*, in P. CENDON (a cura di), *Trattato breve dei nuovi danni*, Padova, Cedam, 2001, vol. III.

padrone (anzitutto, l'abitare nella stessa casa), l'attribuzione di un nome⁴, la non-edibilità, (talvolta anche) la sepoltura⁵.

La nozione di "cura", in particolare, non si circoscrive all'assenza di fenomeni di maltrattamento, bensì comprende (nella generalità) servizi veterinari specialistici⁶, acquisto di cibi specifici, toelettatura, spazzolatura, regalie, abbigliamento con articoli similari a quelli degli uomini, possibilità di dormire sul letto del padrone o in prossimità. Si ravvisa, pertanto, una costante preoccupazione del padrone per il buono stato di salute e la qualità di vita dell'animale. A ciò si addizionano particolari prassi comportamentali dei padroni: parlare ai propri *pets*; conservarne le fotografie nel portafogli, esporle in casa e/o sul posto di lavoro; celebrarne le ricorrenze; etc.⁷ «Il *pet* è spesso oggetto di antropomorfizzazione che proietta su di esso gusti, esigenze ed interessi del proprio padrone»⁸.

Ciò può portare, talvolta, a considerare il *pet* come un «accrescimento simbolico della personalità del padrone», in quei casi in cui l'animale d'affezione «viene a condurre esattamente il suo stesso stile di vita (per esempio indossare abiti di un certo tipo confezionati su ordinazione o avere il pelo tinto di un certo colore)»⁹.

L'individuazione di un nucleo di animali appartenenti alla categoria, peraltro, non esclude che nella nozione di "animale d'affezione" persista una certa vaghezza in riferimento ad alcuni (altri) animali la cui inclusione sia oggi incerta (e su cui si possa invece, eventualmente, convenire in futuro, anche in base al mutamento dei costumi sociali).

D'altronde, la categoria dell'"animale d'affezione" non può che avere una configurazione politetica, e profila un certo gradualismo, per il fatto stesso che le caratteristiche possedute da ciascun animale sono differenti (es. in base alla specie di appartenenza), per cui è ragionevole individuare alcuni *animali prototipici*, quali – per l'appunto – il cane e il gatto, in possesso di tutte le proprietà che connotano il concetto di "animale d'affezione" ed in pieno grado, ed altri *animali marginali* che possiedono soltanto alcune di queste proprietà e/o le possiedono in misura meno intensa¹⁰.

⁴ E. TASSONE, *Aspetti psicologici nel legame affettivo tra gli esseri umani e gli animali da compagnia*, in COMITATO BIOETICO PER LA VETERINARIA, *I cani pericolosi come problema bioetico*, Torino, E.M.S., 2006, p. 36: «le persone desiderano assegnare un nome proprio anche agli animali [...] che sono per loro importanti: facendo così, infatti, ne riconoscono l'individualità e ne fanno oggetto di trattamenti speciali».

⁵ Esistono cimiteri per animali d'affezione strutturati secondo criteri che rispecchiano quelli dei cimiteri degli uomini, e ricorrendo all'utilizzo dei medesimi simboli.

⁶ A tal riguardo, cfr. M. PANICHI, *Alcune considerazioni bioetiche applicate alla clinica degli animali*, in AA.VV., *Bioetica e professione medico-veterinaria*, Cesena, Macro, 1999, pp. 175-180.

⁷ E. TASSONE, *Aspetti psicologici*, cit., p. 37 ss.

⁸ S. TONUTTI, *Da "lubrificante sociale" a "operatore totemico": il pet nella società occidentale*, in AA.VV., *Bioetica e professione medico veterinaria*, cit., pp. 146-147.

⁹ E. TASSONE, *Aspetti psicologici*, cit., p. 40.

¹⁰ Cfr. S. TONUTTI, *Da "lubrificante sociale" a "operatore totemico"*, cit., p. 146.

Il padrone stabilisce con il *pet* una relazione ed un afflato d'intesa affettiva che si radicano nel quotidiano. All'interno di tale rapporto tra quell'individuo umano e quell'esemplare animale, non sussiste più possibilità di rimpiazzo. Si configura una relazione duale, in cui nessuno dei soggetti implicati può essere sostituito con un terzo, per quanto etologicamente appartenente alla medesima specie e quindi dotato di caratteristiche similari.

Ne sortisce una *status* dell'animale d'affezione che induce a percepirlo come "quasi-persona".

Questo rapporto di privilegio con l'uomo pone il *pet* all'apice di una ipotetica (e arbitraria) gerarchia animale. I *pet* sono percepiti come "quasi-persone" e [...] la vicinanza simbiotica all'uomo permette loro di godere di diritti e privilegi riflessi, che trovano riscontro nell'apparato delle regole di comportamento del nostro sistema culturale¹¹.

Il ruolo di quasi-persona comporta inevitabilmente l'assunzione di caratteristiche e abitudini tipicamente antropomorfe.

Nella famiglia occidentale l'"animale da compagnia" si ritaglia generalmente uno spazio definito, possiede un nome proprio, acquisisce e consolida abitudini, oltre a sviluppare un repertorio di segnali comunicativi che vanno oltre a quelli di specie¹².

Il *pet* è considerato dal padrone un preciso interlocutore esistenziale.

L'animale da compagnia rappresenta un fratello, un coniuge, o, più semplicemente, "uno di casa", un compagno che per molte persone ripristina lo scambio affettivo, il senso di responsabilità, la sensazione di essere indispensabili¹³.

Per le caratteristiche del rapporto che si instaura tra padrone e animale d'affezione, quest'ultimo viene talvolta avvicinato alla figura di un bambino:

Il *pet* [...] non è trattato come un qualsiasi membro familiare, bensì come un bambino. L'animale, infatti, necessita di essere nutrito, dissetato, lavato, tenuto lontano dagli oggetti e dai cibi pericolosi, vestito e portato dal medico quando è necessario; tutte cose queste che si fanno di solito quando si alleva un bambino. Il *pet* inoltre è coccolato, accarezzato, limitato e controllato nei suoi movimenti per proteggerlo sia dai pericoli sia nell'espressione della sua sessualità. Ciò che rende il *pet* simile al bambino è la disponibilità degli esseri umani ad accettare e a manipolare i suoi escrementi, sia in casa sia per strada¹⁴.

L'animale d'affezione, pertanto, occupa una posizione di rilievo all'interno del nucleo familiare ed ivi ricopre uno specifico ruolo in rapporto agli altri membri della famiglia ed alle relazioni fra loro intercorrenti.

¹¹ *Ivi*, pp. 145-146.

¹² *Ivi*, pp. 146-147.

¹³ *Ivi*, p. 147.

¹⁴ E. TASSONE, *Aspetti psicologici*, cit., p. 38.

La maggior parte delle persone che tiene in casa animali da compagnia li considera come veri e propri membri della famiglia [...] e inoltre parla con loro, e la morte dell'animale costituisce il più delle volte un trauma, un lutto¹⁵.

2. *Il danno interspecifico: perdita della relazione tra padrone e animale d'affezione*

Con il neologismo "danno interspecifico" intendiamo individuare (ed accogliere all'interno di un'unica locuzione) i pregiudizi patiti dal padrone per la lesione o l'uccisione del suo animale d'affezione.

Il danno interspecifico si configura infatti come un mosaico composto da più tasselli che, sommariamente, possiamo così enumerare: danno materiale, biologico, morale, ad altri diritti costituzionali (talvolta c.d. "esistenziale"¹⁶).

Altro problema è quello di concordare una tesi ricostruttiva ed un inquadramento dogmatico di (alcune di) queste voci di danno, con particolare riguardo alla loro collocazione nelle categorie del danno "patrimoniale" o "non patrimoniale", ovvero di un eventuale *tertium genus*. Tale questione, tuttavia, esula dagli intenti di questo scritto, che si limita ad assumere quale configurazione dogmatica corrente la dicotomia codicistica danno patrimoniale / non patrimoniale e, all'interno di quest'ultima categoria, la tripartizione sancita in Corte Cost. sent. n. 233/2003.

Il danno interspecifico, infatti, costituisce una categoria trasversale che trova legittimità nell'opera di ricomposizione delle tessere del danno materiale, biologico, morale, esistenziale che, ognuna in se stessa idonea a cogliere un aspetto particolare del pregiudizio patito dal padrone dell'animale d'affezione, tuttavia soltanto congiuntamente sono in grado di fornire un quadro completo di tale danno¹⁷.

Il denominatore comune, quindi, è la fattispecie: la lesione o l'uccisione dell'animale d'affezione e la conseguente alterazione o interruzione della sua relazione con il padrone. È in base alla fattispecie che si definisce il danno interspecifico nelle sue diverse componenti. Il danno interspecifico può essere nel contempo (ma non è necessariamente) materiale (anche estetico), biologico (anche psichico), morale, esistenziale.

¹⁵ S. CASTIGNONE, *Il "diritto all'affetto"*, cit., p. 126.

¹⁶ In questo scritto, nel seguito, verrà assunta la locuzione "danno esistenziale", a prescindere dal dibattito in corso sulla scelta di una congrua terminologia (sul punto mi consento di rinviare a P. DONADONI, *Danno non patrimoniale, morale, biologico, esistenziale: questioni linguistiche e sistematico-concettuali*, in «Giustizia civile», 9, 2006, p. 394 ss.).

¹⁷ La completezza del quadro d'insieme prescinde dal fatto che, nei singoli casi concreti, il danno interspecifico può non presentare congiuntamente tutti i tipi di pregiudizi qui enumerati (nell'ipotesi di un lieve ferimento dell'animale d'affezione, ad esempio, potrebbe non configurarsi alcun danno né biologico né esistenziale del padrone).

3. La giurisprudenza italiana sul danno interspecifico non patrimoniale

La rilevanza giuridica della relazione affettiva intercorrente tra padrone e animale d'affezione in sede di responsabilità civile, e la conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale patito dal padrone in ipotesi di lesione o uccisione ad opera di terzi del suo animale d'affezione, sono state sostenute da autorevole dottrina¹⁸, e sono state oggetto di alcune pronunce di giurisprudenza. A questo riguardo, per l'appunto, rileva il tentativo di considerare tale fattispecie anche indipendentemente dai suoi riflessi economici.

I primi due casi giudiziari che risultano in letteratura risalgono alla metà degli anni Novanta: una sentenza penale della Pretura di Rovereto del 15 giugno 1994¹⁹ e una sentenza della Conciliazione di Udine del 9 marzo 1995²⁰.

Nella motivazione della prima, che riguardava l'uccisione di un cane investito intenzionalmente con un'automobile, si legge che:

Nell'odierna società [...] i rapporti con gli animali hanno superato la valenza prettamente utilitaristica propria del passato, acquistando una dimensione nuova, di completamento e di arricchimento della personalità dell'uomo nel rispetto delle caratteristiche etologiche dell'animale. Il nocimento morale per effetto della perdita traumatica dell'animale di compagnia deve quindi essere considerato in questa nuova ottica, peraltro ormai largamente diffusa e condivisa, tenendo conto dei sentimenti di privazione e di sofferenza psichica indotti nella querelante dal comportamento illecito dell'imputato.

La sentenza della Pretura di Rovereto è stata parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Trento²¹, la quale ha confermato la sentenza di condanna dell'imputato quanto al reato di cui all'art. 638 c.p. (danneggiamento) per aver deteriorato l'animale, mentre ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 727 c.p. perché "estinto per intervenuta prescrizione".

Nella motivazione della sentenza della Conciliazione di Udine, che riguardava il caso di investimento di una gattina, il conciliatore, respingendo la richiesta di un danno morale, ha invece condannato il convenuto al pagamento delle spese vive documentali sostenute dalla proprietaria della gattina per la prestazione professionale del veterinario (pari alla somma di L. 130.000) e di ulteriori L. 50.000, liquidate «simbolicamente ed equitativamente», a titolo di danno biologico, affermando:

¹⁸ In questo senso: P. ZATTI, *Cbi è il "padrone" del cane?*, in «La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata», XI-1, 1995, pp. 138-139; G. CITARELLA-P. ZIVIZ, *Il danno per la morte dell'animale d'affezione*, *ivi*, p. 788; oltre agli scritti di Silvana Castignone già citati nella nota n. 3.

¹⁹ Pretura di Rovereto, sez. pen., sent. n. 177/94 del 2 giugno 1994 (in «La Nuova Giurisprudenza Civile commentata», XI-1, 1995, pp. 133-139).

²⁰ Conciliazione di Udine, sent. n. 116/95 del 9 marzo 1995 (in «La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata», XI-1, 1995, pp. 784-790).

²¹ Corte d'Appello di Trento, sez. pen., sent. n. 146/97 del 23 aprile 1997 (inedita).

Anche la prova in ordine alla sussistenza di un danno all'integrità psico-fisica dell'attrice è stata raggiunta: sia la teste Mingolo che la teste Riva hanno provato lo stato di angoscia in cui si trovava la odierna attrice a causa della morte della propria gattina. La morte della bestiola ha provocato pregiudizio ingiusto alla persona della sig.ra Baruzzini facendole avere una crisi di aritmia e cadere in uno stato di angoscia.

Veniamo invece alla casistica degli ultimi anni.

Una sentenza del Giudice di Pace di Padova del 22 marzo 2000²² ha riguardato l'investimento di un cane barboncino.

L'autovettura del convenuto si trovava parcheggiata con le due ruote (anteriore e posteriore) del lato destro sul marciapiedi. Quando egli metteva in moto l'autovettura continuava a mantenere le ruote sul marciapiedi durante il movimento della macchina. In quel frangente l'attrice camminava sul marciapiedi, tenendo al guinzaglio il suo barboncino. Nonostante le segnalazioni dei passanti, l'auto del convenuto investiva il cane e, senza arrestare la marcia, proseguiva incurante di ciò che era accaduto.

In conseguenza dell'investimento, l'animale riportava lesioni gravissime e veniva trasportato presso una struttura veterinaria, sottoposto a intervento chirurgico con prognosi di 15 giorni.

L'attrice domandava quindi il risarcimento dei danni patrimoniali (le spese delle cure sono state certificate con documentazione prodotta in giudizio) e biologici derivanti dal grave stato di turbamento emotivo e dall'apprensione relativa al pericolo di vita in cui aveva versato il suo cane.

Il Giudice di Pace condannava il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale e del danno biologico, accogliendo integralmente le domande attoree. In tema di danno non patrimoniale si è così espresso:

il rapporto affettivo, sicuramente intenso, esistente tra l'attrice [...] e il suo cane, dimostrato anche dall'immediato soccorso prestato all'animale, dalle successive premure, dall'ansia e dalle preoccupazioni per l'eventuale decesso dello stesso, ampiamente giustificano l'insorgenza del trauma psico-fisico della nominata attrice, la quale, di conseguenza, ha pieno titolo a conseguire, per questo, un adeguato risarcimento, in aggiunta al risarcimento spettante per le spese sostenute presso la struttura veterinaria e per l'acquisto dei farmaci.

Dal testo della sentenza si apprende che il Giudice di Pace ha condannato il convenuto contumace a risarcire la somma complessiva di L. 6.460.798, ma non è dato intendere come detta somma sia stata distribuita tra danni patrimoniali e danni non patrimoniali.

Una sentenza del Tribunale di Roma del 17 aprile 2002²³ ha riguardato il caso di due pit bull avevano brutalizzato ed ucciso uno yorkshire che passeggiava con

²² Giudice di Pace di Padova, sent. n. 238/00 del 20 marzo 2000 (inedita).

²³ Tribunale di Roma, sez. XI civ., sent. n. 22246/02 del 17 aprile 2002 (cit. in P. CENDON-P. ZIVIZ, *Il risarcimento del danno esistenziale*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 311-315).

la padrona, danneggiando altresì gli abiti di quest'ultima e provocandole (allorchè ella aveva tentato di difendere la bestiola) una distrazione muscolare.

La domanda dell'attrice era volta ad ottenere il risarcimento del danno biologico e di quello morale dovuti alla perdita dell'animale d'affezione.

Il giudice, risarcito il danno biologico relativo alla distrazione muscolare rimedia dalla attrice, non ha però riconosciuto sussistente alcun danno biologico per la morte dell'animale:

dal momento che la morte del suo cane può, in tesi, averle provocato sofferenza emotiva, angoscia per la perdita di un legame affettivo, può aver cambiato in peggio la sua vita, ma certo non risulta, neppure sul piano della semplice deduzione, aver leso la sua integrità psicofisica, averle cioè provocato una malattia, aver danneggiato la sua salute.

Parimenti, il giudice non ha ritenuto sussistere neppure il danno morale non essendo imputabile al convenuto un'ipotesi di reato.

L'ordinamento infatti, ammette il risarcimento del danno morale – *pecunia doloris* – solo in ipotesi che il fatto causativo del danno costituisca reato, *ex art. 2059 c.c.*: ma, nel caso in questione, non è stato neppure ipotizzato che il Milani abbia posto in essere una qualche condotta delittuosa.

Infine, il Tribunale ha autonomamente ritenuto (in base al principio *iura novit curia*) che le pretese fatte valere dall'attrice potessero più appropriatamente collocarsi nella categoria del danno esistenziale ed, astrattamente, ne ha riconosciuto la risarcibilità, ma nel caso concreto non ha concesso ristoro neppure a tale voce risarcitoria, e ciò per asserita carenza di adempimento dell'onere probatorio gravante sul richiedente.

Non c'è dubbio, cioè, che l'attrice abbia sofferto in conseguenza della vicenda: ma, appunto, la sofferenza che il Tribunale può ragionevolmente ipotizzare altro non è che il già menzionato patema d'animo, ossia il danno morale il cui risarcimento non può in questo caso essere ammesso. Manca invece qualsiasi elemento, in primo luogo sul piano dell'allegazione e solo in secondo luogo sul piano della prova, per poter ritenere che la rottura del legame affettivo, pur antico e forte, abbia determinato un «danno esistenziale» nel senso prima evidenziato: un peggioramento della qualità della vita concretamente apprezzabile, seppur sulla base di elementi di natura induttiva, presuntiva, orientata alla applicazione del principio dell'*id quod plerumque accidit*.

Una fattispecie inconsueta è stata decisa dal Giudice di Pace di Tivoli nel 2003²⁴. Un cane pastore maremmano di nome "Otello", di proprietà dell'attore X, veniva investito da un'autovettura riportando lesioni in conseguenza delle quali veniva sottoposto a tre (immediatamente successivi) interventi chirurgici da parte del Dott. Y (convenuto), per la ricomposizione della frattura alla tibia deri-

²⁴ Giudice di Pace di Tivoli, sentenza n. 711/03 del 3 dicembre 2003 (inedita).

vata dall'incidente occorso. Dopo l'ultima operazione, al cane veniva applicata, dal Dott. Y, una copertura in gesso. A seguito di quest'ultimo intervento il cane non riusciva più a camminare, né mangiava, ed inoltre perdeva sangue.

Per questo motivo, e perché dal gesso promanava un forte e nauseabondo odore, il sig. X portava il proprio cane presso la clinica veterinaria Z, dove veniva rilevato e refertato che il chiodo era stato inserito nei tessuti e non in asse. Il cane veniva quindi sottoposto a un intervento chirurgico di estrazione del chiodo, pulizia della ferita e osteosintesi mediante fissatori esterni all'arto lesso.

L'attore, deducendo pertanto un'erronea prestazione professionale, chiedeva il rimborso di tutte le spese (sia relative agli interventi eseguiti dal Dott. Y, sia relative ai successivi interventi della clinica veterinaria Z), il risarcimento dei danni patrimoniali e il risarcimento del danno morale e biologico per l'evento lesivo cagionato al cane dalla cattiva condotta professionale del Dott. Y.

Nella parte motiva della sentenza si apprende che il Giudice di Pace ha ritenuto fondata la domanda dell'attore in base a prove testimoniali corroborate da una C.T.U. medico-legale effettuata sull'animale.

Le circostanze esposte nell'atto introduttivo del giudizio trovano altresì riscontro nella testimonianza di V. Infatti, quest'ultimo, dopo aver fatto presente che è stato a conoscenza delle stesse perché amico di X, ha dichiarato altresì che "vide personalmente la fuoriuscita del primo chiodo dalla zampa reinserito", "che per questo motivo aiutò il Sig. X ed il padre a portare il cane dal veterinario", che "vide il cane con la zampa ingessata", che "in quell'occasione il Sig. X gli disse che il veterinario non avrebbe effettuato la relativa radiografia", che "il cane non mangiava ed era dolorante" e che "constatò personalmente che perdeva sangue".

Sulla base delle evidenziate emergenze probatorie, ed attesa la mancata risposta del convenuto, senza giustificato motivo, all'interrogatorio formale deferitogli dall'attore sui fatti esposti nell'atto di citazione, si ritiene che l'evento lesivo per cui è causa sia derivato dall'infezione provocata dal reinserimento del chiodo, fuoriuscito, nella zampa del cane, e che ciò non sarebbe accaduto, se lo stesso convenuto avesse in questo caso adottato, come afferma il C.T.U., il metodo dell'applicazione di una placca con viti o di un fissatore esterno dell'arto operato.

Il giudice ha quindi accolto la domanda dell'attore, ravvisando una colpa professionale *ex art.* 1176 c.c. nella prestazione del veterinario, ed ha condannato quest'ultimo al risarcimento anche di «€ 516,46 del danno morale e biologico per l'intervento lesivo cagionato al cane»²⁵.

Orbene, mentre il danno morale, a prescindere dal tenore letterale del dispositivo della sentenza, deve ritenersi astrattamente riferibile al padrone (dati i patimenti dello stesso nel condividere la condizione del suo cane), il danno biologi-

²⁵ Parte attrice, sul punto, aveva così precisato le conclusioni: "condannare il convenuto al pagamento dell'ulteriore somma di € 516,46, a titolo di risarcimento del danno, danno morale e biologico per l'evento lesivo causato al cane". Il Giudice di Pace, pertanto, ha integralmente accolto il *quantum* richiesto.

co, invece, sembra riferito direttamente all'animale, dato che non risulta nella sentenza che sia mai stata dedotta alcuna alterazione psicofisica del padrone, bensì solo ed esclusivamente del cane.

Una sentenza del Giudice di Pace di Milano del 2004²⁶ ha riguardato invece il caso di furto di un furetto.

L'attore, causa motivi di salute del suo convivente, consegnava ad un negozio di animali un furetto e una quaglia, perché da questo fossero custoditi per alcuni mesi. L'attore, nonostante il forzato distacco, si recava con regolarità a trovarli presso il negozio della convenuta, e ciò anche al fine di evitare ulteriori traumi, oltre a quello del distacco, agli animali in questione.

Ad un certo punto, tuttavia, la convenuta comunicava all'attore che il furetto era stato rubato. In conseguenza del furto, l'attore e il suo convivente lamentavano un pregiudizio del loro benessere psicofisico, al punto da radicare un procedimento giudiziario per ottenere il risarcimento dei danni sia patrimoniali sia non patrimoniali.

La convenuta e il suo istituto assicuratore si costituivano contestando nel merito le pretese dell'attore, e precisando che il furetto era stato custodito in una gabbietta chiusa con un moschettone e ribadendo quindi la diligente custodia dell'animale. Occorre precisare che prima del radicarsi della causa, l'istituto assicuratore aveva comunque versato all'attore la somma di € 300,00 a ristoro dei danni patiti.

Il Giudice di Pace, accolta la domanda dell'attore, condannava la convenuta al pagamento dei danni patrimoniali e di quello non patrimoniale (qualificato come "*morale*"), ambedue quantificati in via equitativa.

Pur non potendosi negare la esistenza di un danno non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, c.d. danno esistenziale, e quindi il riconoscimento di un giusto indennizzo per le sofferenze morali causate, nella fattispecie, dalla perdita del furetto che conviveva da cinque anni con l'attore, trattasi di riconoscimento di difficile quantificazione che, attese le intrinseche difficoltà di prove effettive, pur potendo essere determinato dal giudice in via equitativa, deve, comunque, essere ancorato ad un qualche criterio di oggettività ossia, di norma, in percentuale del danno patrimoniale.

Il Giudice di Pace ha quindi quantificato il danno non patrimoniale in 135,57 euro, esattamente la metà del danno patrimoniale. Non pare francamente condivisibile il rapporto costituito dal Giudice di Pace tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale sotto il profilo della quantificazione (a prescindere dalla percentualizzazione assunta), volto ad instaurare un automatismo di calcolo che non tiene conto dei dati concreti delle singole fattispecie (o, quanto meno, il Giudice di Pace non fa riferimento a nessun dato concreto). La tripartizione dei danni non patrimoniali, infatti, prevede accertamenti, valutazioni ed operazioni diver-

²⁶ Giudice di Pace di Milano, sent. n. 6924/04 del 3 maggio 2004 (inedita).

se a seconda che si tratti di danno biologico, morale o esistenziale, trattandosi di profili il cui totale non è riducibile ad un mero minus della quantificazione per il danno patrimoniale.

Una sentenza del Giudice di Pace di Roma del 2005²⁷ ha riguardato l'aggressione portata ad un cane da due pit bull.

Il cane meticcio di proprietà dell'attrice X veniva condotto al guinzaglio dal signor Z, e in questo frangente era assalito da una coppia di cani di razza pit bull di proprietà del convenuto Y (rimasto contumace nel procedimento giudiziario instaurato dall'attrice). In conseguenza di questo assalto, il cane di proprietà dell'attrice riportava gravi danni certificati da referto medico-veterinario e dalla documentazione relativa alla degenza presso una clinica veterinaria specializzata.

Il giudice ha accolto la domanda dell'attrice e condannato il convenuto al pagamento dei danni materiali e del danno esistenziale. Nella sentenza, pronunciata *ex art. 281 sexies c.p.c.*, si legge:

Letta ed esaminata la documentazione agli atti, tenuto conto della dinamica dell'incidente, ritenuta la sussistenza del danno ingiusto provocato dalla coppia di cani sciolti di razza pit bull, di proprietà del sig. Z, e la conseguenziale sussistenza del danno esistenziale per i disagi e le sofferenze patiti dalla sig. X a causa delle condizioni pietose in cui era stato ridotto il proprio cane, e per l'assistenza prestata durante tutto il periodo di degenza, visto l'art. 1226 c.c., si ritiene equo disporre in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento danni materiali e morale, il rimborso delle spese medico-veterinarie nella misura di 497,48 euro, come da certificazione in atti, e valutare il danno esistenziale nella misura di euro 500,00.

Il Giudice di Pace, quindi, ha risarcito espressamente il danno esistenziale, in misura sostanzialmente equivalente ai danni materiali, con una decisione assunta in via equitativa sia sull'*an* sia sul *quantum*. Preme rilevare come la quantificazione del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale secondo la valutazione equitativa del Giudice di Pace sia stata sostanzialmente equivalente (anzi, il danno esistenziale risulta lievemente superiore).

Nel caso deciso da una sentenza del Giudice di Pace di Roma del 2006²⁸, una signora attraversava le strisce pedonali di una via cittadina conducendo al guinzaglio il cane "Trudy" di proprietà sua e del marito, quando un'autovettura investiva l'animale procurandogli lesioni gravissime. Il cane, pur se immediatamente trasportato in uno studio veterinario, decedeva a causa delle ferite riportate nell'incidente.

Gli attori chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni morali, biologici ed esistenziali, avendo la morte del cane procurato alla famiglia degli attori un forte trauma emotivo, in particolare alla signora stessa che aveva assistito all'evento luttuoso e, in conseguenza dell'incidente, presentava sintomi quali crisi di pianto, insonnia, nausea e vomito.

²⁷ Giudice di Pace di Roma, sent. n. 2009/05 del 18 gennaio 2005 (inedita).

²⁸ Giudice di Pace di Roma, sent. n. 20806/06 del 18 aprile 2006 (inedita).

Liquidato il danno patrimoniale, il Giudice riteneva che gli attori non avessero fornito una prova esauriente sulle conseguenze del trauma emotivo subito (avendo soltanto un certificato del medico curante dell'attrice), talchè liquidava in via equitativa il solo danno morale, rigettando invece la liquidazione del danno biologico e di quello esistenziale.

L'attrice non ha prodotto idonea documentazione, né medica, né psicologica, ma solo un certificato nel quale il proprio medico suggeriva: *"dal colloquio con la paziente ho evidenziato uno stato di depressione per cui consiglio ulteriori controlli a livello specialistico"*.

Ma l'attrice non ha dichiarato di essersi sottoposta a visite specialistiche, né a terapie psicologiche.

Non è stato così possibile effettuare, né è stato richiesto, un accertamento medico-legale delle patologie e del nesso causale con l'evento, per poter procedere alla relativa liquidazione.

Pertanto, in via equitativa, il danno non patrimoniale viene liquidato nella somma di euro 500,00.

Nel 2007 la Corte di Cassazione²⁹ ha rigettato una richiesta di risarcimento del danno esistenziale per la morte «dell'amato cavallo X, cui i coniugi erano particolarmente affezionati», con la seguente motivazione:

si osserva che, pur ammettendo questa Corte [...] la tutela di situazioni soggettive costituzionalmente protette o legislativamente protette come figure tipiche di danno non patrimoniale, rientranti sotto l'ambito dello articolo 2059 c.c., costituzionalmente orientato, la perdita del cavallo in questione, come animale da affezione, non sembra riconducibile sotto una fattispecie di un danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta. La parte che domanda la tutela di tale danno, ha l'onere della prova sia per l'an che per il *quantum debatur*, e non appare sufficiente la deduzione di un danno *in re ipsa*, con il generico riferimento alla perdita delle qualità della vita.

Un autotreno aveva tamponato un'autovettura che trainava un trailer al cui interno vi era un cavallo di razza che, a causa delle gravi lesioni riportate in conseguenza del sinistro, era deceduto. I proprietari dell'animale avevano proposto domanda di ristoro, tra l'altro, anche del danno esistenziale.

Dal tenore letterale della sentenza della Corte di Cassazione (che in effetti non affronta il merito della vertenza, ma si ferma ad un enunciato di carattere processuale: «la parte che domanda la tutela di tale danno, ha l'onere della prova sia per l'an che per il *quantum debatur*») parrebbe decisivo l'inadempimento probatorio di parte attrice, avendo la stessa dedotto il danno esistenziale *in re ipsa* anziché premurarsi di fornirne prova specifica.

Tale pronuncia, pertanto, non sembra preclusiva all'astratta risarcibilità del danno non patrimoniale in tale fattispecie, avendo esaurito la vertenza sotto profilo meramente processuale.

²⁹ Corte di Cassazione, sez. III civ., 27 giugno 2007 n. 14846 (in www.personaedanno.it).

4. Conclusioni: un percorso appena avviato

Il danno arrecato al padrone a causa della lesione o morte del suo animale d'affezione, quindi, è stato qualificato come "morale" dalla Pretura di Rovereto (sent. n. 177/94) e dal Giudice di Pace di Roma (sent. n. 20806/06)³⁰, come "biologico" dalla Conciliazione di Udine (sent. n. 116/95), come "morale e biologico" dal Giudice di Pace di Tivoli (sent. n. 711/03)³¹, come "esistenziale" dal Tribunale di Roma (sent. n. 22246/02), dal Giudice di Pace di Roma (sent. n. 2009/05), dal Giudice di Pace di Milano (sent. n. 6924/04) che ha parlato di «danno non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, c.d. danno esistenziale», e dalla Corte di Cassazione (sent. n. 14846/07).

In alcuni casi è stato concesso un risarcimento, mentre in altri il risarcimento è stato astrattamente ritenuto possibile anche se non liquidato per carenza di prova.

In conclusione, possiamo ritenere che il riconoscimento della risarcibilità del danno interspecifico, anzitutto, abbia risentito del dibattito dottrinario e giurisprudenziale relativo alla chiarificazione della categoria del "danno non patrimoniale" (la tripartizione della Corte Costituzionale ancora oggi presenta varie resistenze, ad es. da parte della sez. III civ. della Corte di Cassazione), ed in secondo luogo sia stato influenzato dagli sviluppi del dibattito filosofico-giuridico sul tema dei rapporti fra uomo e animale.

La relazione tra il padrone ed il suo animale d'affezione (assolti gli oneri probatori processuali) pare tuttavia poter ragionevolmente rientrare nei concetti di tutela giuridica della qualità della vita e della socialità dell'individuo, che si può quindi ritenere coinvolga i suoi rapporti *interpersonali* ma, in un futuro sempre più prossimo, anche quelli *interspecifici*.

³⁰ Il Giudice di Pace di Roma, comunque, aveva chiara la tripartizione dei danni non patrimoniali, ed ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno "biologico" e di quello "esistenziale" per carenza di prova degli attori.

³¹ Occorre rilevare che il Giudice di Pace di Tivoli, dal tenore della sentenza, parrebbe riferire il «danno morale e biologico» ai patimenti dell'animale (piuttosto che a quelli del padrone).